

Deliberazione 29 settembre 2005

Modifiche e integrazioni dell'articolo 6 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03, in materia di criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali (deliberazione n. 205/05)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 settembre 2005

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 179/05 (di seguito: deliberazione n. 179/05);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2005, n. 204/05 (di seguito: deliberazione n. 204/05).

Considerato che:

- la deliberazione n. 138/03 definisce i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale di cui alla deliberazione n. 207/02;
- in particolare l'articolo 6, comma 6.3, della deliberazione n. 138/03 dispone che, per il secondo periodo di regolazione, la componente delle condizioni economiche di fornitura relativa al trasporto, prevista dall'articolo 3 della medesima deliberazione, sia definita sulla base dei criteri per la determinazione della tariffa di trasporto di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 164/00;
- con la deliberazione n. 166/05, l'Autorità ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale per il secondo periodo di regolazione, intercorrente tra l'1 ottobre 2005 e il 30 settembre 2006;

- con le deliberazioni n. 179/05 e n. 204/05, l'Autorità ha approvato, e in un caso determinato, le tariffe di trasporto per l'anno termico 1 ottobre 2005 – 30 settembre 2006.

Ritenuto che:

- sia necessario modificare e integrare l'articolo 6 della deliberazione n. 138/03 nelle parti in cui vengono definite le modalità di calcolo della componente delle condizioni economiche di fornitura relativa al trasporto, al fine di renderle coerenti con i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto per il secondo periodo di regolazione, nonché con le tariffe di trasporto approvate, e in un caso determinate, dall'Autorità per l'anno termico 2005-2006

DELIBERA

1. di sostituire i commi 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 dell'articolo 6 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 4 dicembre 2003 n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03) con i seguenti:

6.1 La componente tariffaria del trasporto è definita sulla base dei criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto stabiliti per ciascun periodo di regolazione dall'Autorità ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 164/00.

6.2 Per il secondo periodo di regolazione la componente tariffaria del trasporto QT_i per l'i-esimo ambito è costituita dal costo medio ponderato relativo ai corrispettivi della tariffa di trasporto ed è calcolata come:

$$QT_i = \frac{\sum_k (QTV^k \times E^k)}{\sum_k E^k} + \frac{\sum_k CM^k}{\sum_k E^k} \quad (\text{euro/GJ})$$

dove:

- QTV^k è la quota relativa al costo di trasporto per l'impegno di capacità di rete nazionale e regionale e al costo variabile di trasporto fino al k-esimo impianto di distribuzione ed è calcolato con la formula:

$$QTV^k = 0,071908 \times \left(\frac{CP_e}{0,9} + (2,592592 \times CP_e^{stocc}) + \frac{CP_u + CR_r}{0,27} \right) + CV + CV^p \quad (\text{euro/GJ})$$

dove, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05:

- CP_e è il corrispettivo medio unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti;
- CP_e^{stocc} è il corrispettivo unitario di capacità di entrata da stoccaggio;
- CP_u è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita della rete nazionale di gasdotti relativo al k-esimo impianto di distribuzione;
- CR_r è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nei punti di riconsegna costituenti il k-esimo impianto di distribuzione;

- CV è il corrispettivo unitario variabile del trasporto;
 - CV^P è il corrispettivo integrativo unitario variabile del trasporto;
 - CM^k è il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, definito dall'Autorità con successivo provvedimento, attribuibile al k-esimo impianto di distribuzione;
- k sono gli impianti di distribuzione che costituiscono l'i-esimo ambito;
- E^k è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei tre precedenti anni termici, espressa in GJ.
- 6.3 Il corrispettivo medio unitario CP_e di cui al comma 6.2 è definito, prima dell'inizio di ciascun anno termico, con provvedimento dell'Autorità.
- 6.4 Entro il 31 luglio di ogni anno, l'impresa di distribuzione, ai fini dei calcoli di cui al comma 6.2, trasmette all'impresa maggiore di trasporto l'elenco dei punti di riconsegna costituenti il k-esimo impianto di distribuzione, riconducibili all'i-esimo ambito.
- 6.5 Entro il 15 settembre di ogni anno, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con le altre imprese di trasporto, calcola le componenti tariffarie del trasporto QT_i degli i-esimi ambiti e le pubblica nel proprio sito internet dando evidenza degli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito.
- 6.6 Entro i termini di cui al comma 6.5, l'impresa maggiore di trasporto trasmette all'Autorità i valori di QTV_k , CM^k ed E^k attribuiti ai singoli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito e utilizzati per il calcolo delle componenti tariffarie del trasporto degli i-esimi ambiti;
2. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità il testo della deliberazione n. 138/03 come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate con la presente deliberazione;
 3. di stabilire che, per il periodo 1 ottobre 2005 – 30 settembre 2006, il valore del corrispettivo medio unitario CP_e delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui all'articolo 6, comma 6.2, della deliberazione dell'Autorità n. 138/03, sia pari a 1,038349 euro/a/Smc/g;
 4. di stabilire che, per il periodo 1 ottobre 2005 – 30 settembre 2006, il valore del corrispettivo CM^k delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui all'articolo 6, commi 6.2 e 6.6, della deliberazione dell'Autorità n. 138/03, sia pari a zero;
 5. di stabilire che, per l'anno termico 1 ottobre 2005 – 30 settembre 2006, il termine di cui all'articolo 6, commi 6.5 e 6.6, della deliberazione dell'Autorità n. 138/03, sia differito al 30 ottobre 2005;
 6. di pubblicare la presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.